

ALLEGATO 1)



UNIONE EUROPEA

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PSR 2014 - 2020
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA

M 07 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

ART. 20 REG. (UE) 1305/2013

Sottomisura 7.4 – Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

Tipologia d'intervento 7.4.1

“Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale”

Modifiche ed Integrazioni al testo dei paragrafi n° 4.1 – 12.b - 12.c – 12.d – 12.e – 17. - ed introduzione del paragrafo 12.d.1

4.1 Condizioni/Requisiti soggettivi di ammissibilità

I soggetti beneficiari devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di una serie di requisiti soggettivi, di seguito esposti:

- avere la piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà, affitto o tramite diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.) risultante da vigente contratto registrato; gli interventi di miglioramento su fabbricati non di proprietà devono essere espressamente autorizzati dal proprietario; in tutti i casi diversi dalla proprietà il relativo contratto deve prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d'uso e non alienabilità pari a 5 anni, per tutti gli interventi, dalla data di pagamento del saldo finale;
- essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali;
- non essere soggetto inaffidabile ai sensi del paragrafo 7.1;
- essere iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente, ove ricorrano gli obblighi di legge;
- il beneficiario che propone l'investimento non deve rientrare tra i soggetti in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- conseguire, nella fase "Valutazione di merito" (v. par. 12.c), un punteggio non inferiore al 30% del punteggio massimo attribuibile (nello specifico, pari a 100 punti per i criteri di selezione adottati) (cfr. par. 12.d).

Inoltre, tutte le categorie di beneficiari devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda di sostegno, di essere in possesso di tutti i necessari pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale che deve essere, pertanto, "immediatamente cantierabile", quindi nelle condizioni di consentire l'immediato avvio dei lavori (cfr. par. 5, par. 5.2 e par. 11.2). Si ammette eccezione, solo per la dichiarazione di interesse culturale (come indicato al paragrafo 11.2, lettera i., punto 4.)

Il piano degli investimenti per il quale si richiede il finanziamento deve essere coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla Misura 7, Sottomisura 7.4, Tipologia di Intervento 7.4.1.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del **Fascicolo Aziendale**, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503, al D.L. n. 5 del 9-2-2012 convertito in L. n. 35 del 4-4-2012, alla circolare di riferimento dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. A.C.I.U.2005.210 del 20/04/2005 e s.m. e i. (v. anche "*Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020*" approvate con D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016).

In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento non è possibile attivare alcun procedimento amministrativo. Pertanto la costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l'accesso ai contributi previsti dal presente bando: in assenza di fascicolo aziendale non si potrà procedere alla presentazione delle relative domande di aiuto e di pagamento.

La documentazione deve essere pertinente alla tipologia di intervento che si intende realizzare.

12.b Ammissibilità delle istanze

Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità che è svolto dal Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali.

La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso autodichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi autodichiarati dai richiedenti nella domanda di sostegno. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande che totalizzano in tal modo un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Le domande con autopunteggio \geq al 30% sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità procedendo nell'ordine di punteggio (dall'alto verso il basso) come sopra determinato, fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie del bando. Qualora più domande risultino ex aequo rispetto all'ultima posizione utile disponibile, la valutazione è completata per tutte. Le domande che nel predetto ordine dispositivo siano collocate in posizione che eccede quella corrispondente all'importo sopra indicato sono dichiarate inammissibili per insussistenza di capienza finanziaria e non sottoposte ad alcuna ulteriore attività valutativa. Tale condizione è immediatamente comunicata agli interessati. E' ammesso riesame, su istanza prodotta entro 10 (dieci) giorni, unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio autodichiarato.

L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità, circoscritto all'universo delle istanze come sopra definito, attiene alla verifica:

1. della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
2. della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
3. della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
4. del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
5. della ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
6. dell'eventuale impiego di prezziari;
7. della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
8. del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Qualora le integrazioni documentali richieste dal Servizio (ai soli fini della integrazione del profilo sub 3), decorso il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi a ciò fissato dallo stesso, non pervengano o risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

L'inammissibilità a qualsiasi titolo ulteriormente determinata è comunicata, con le relative motivazioni, al richiedente mediante PEC. E' ammessa istanza di riesame con le modalità di cui al paragrafo 12.d.

Conclusa la valutazione di ammissibilità si procede alla valutazione di merito.

12.c Valutazione di merito

Per tutte le domande risultate ammissibili si procede con la valutazione di merito mediante le procedure selettive del presente Bando, con applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'AdG previo parere del CdS.

La valutazione della domanda di sostegno consiste nella valorizzazione dei progetti, a cura di incaricati del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati ed esplicitati nel paragrafo 10. "Criteri di selezione".

La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

12.d Approvazione delle graduatorie

Le domande di sostegno sono inserite in una graduatoria risultante dagli esiti delle valutazioni di merito delle tipologie di intervento contemplate nel presente Bando.

Saranno ritenute idonee le sole domande che abbiano conseguito un punteggio non inferiore al 30% del punteggio massimo attribuibile (nello specifico, pari a 100 punti per i criteri di selezione adottati) (cfr. par. 4.1).

L'ammissione ai benefici della Tipologia di Intervento 7.4.1. avviene nell'ordine della graduatoria formulata, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dal presente bando.

L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.

In caso di non accettazione, l'Amministrazione procederà a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie. Detti scorrimenti possono essere disposti fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando.

A parità di punteggio la priorità viene assegnata secondo le modalità fissate nei "criteri di selezione" di cui al paragrafo 10.

Il Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali approva, con proprio provvedimento, una graduatoria preliminare, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco preliminare in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- l'elenco preliminare in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di risorse;
- l'elenco preliminare delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo, per l'accesso ai benefici, autodichiarato in domanda;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili, distinte in base alle cause determinanti l'inammissibilità;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili, distinte in base alle cause determinanti l'irricevibilità.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato, solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.

Le richieste di riesame devono essere inoltrate al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, tramite PEC, al seguente indirizzo "dpd020@pec.regione.abruzzo.it".

Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione adotta la graduatoria provvisoria, che consta dei seguenti documenti:

- elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse;
- elenco definitivo delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura; la pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes.

Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco provvisorio delle domande ammesse e finanziabili.

12.d.1 Disposizioni AdG

Qualora, secondo le valutazioni dell'AdG, o anche su indicazione dei Dirigenti, si producano progettualità complesse o una particolare consistenza numerica delle domande di sostegno, l'AdG può disporre la costituzione di apposite Commissioni con personale interno al Dipartimento, eventualmente affiancato da esperti individuati a titolo di Assistenza tecnica, o anche composte da tali figure sotto il coordinamento di un funzionario.

Ove ricorrano le predette fattispecie, ai fini dell'accelerazione delle procedure, l'AdG può assegnare altresì a Servizio diverso da quello che ha pubblicato il bando, in tutto o in parte, le attività di istruttoria, valutazione, graduazione delle domande e concessione dei benefici, operando in modo da assicurare omogeneità valutativa all'universo, di aspiranti beneficiari, di volta in volta interessato.

12.e Concessione dei benefici

Fatta salva la produzione della documentazione prevista nel bando, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili. L'ultima domanda

in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.

Le risorse indicate nel bando costituiscono il limite finanziario di soddisfacibilità delle corrispondenti domande. Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulta confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, nel numero strettamente necessario a colmare il budget.

L'AdG si riserva in ogni caso di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali.

Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo, ma che abbiano allegato all'istanza autorizzazioni/certificazioni in itinere e/o dichiarazioni sostitutive, il Servizio competente chiede a mezzo PEC, di produrre, entro il termine decadenziale di 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente punto 12.d, la seguente documentazione:

- Dichiarazione rilasciata da un istituto di Credito recante i contenuti evidenziati nell'allegato "A" delle "Linee Guida Operative" approvate con D.D. 141/16 del 15/04/2016, per le domande per le quali è stata resa l'autodichiarazione di contenuto analogo sottoscritta dal richiedente i benefici.
- Dichiarazione di interesse culturale (solo per immobili di valore architettonico e/o storico/culturale): provvedimento formale, rilasciato dall'Autorità competente, che riconosce la sussistenza dell'interesse architettonico, artistico, storico o etnoantropologico, per progetti che finalizzano, recuperandoli, i suddetti immobili, da produrre qualora il soggetto richiedente abbia allegato alla domanda copia della richiesta inoltrata alla Autorità competente (Soprintendenza) prima della scadenza per la presentazione/rilascio della domanda di sostegno sul Portale SIAN (cfr. par. 11.2, lett. i, punto 4).
- Autodichiarazione, per interventi il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore ad € 150.000,00, con indicazione dei dati relativi alla composizione della fondazione/cooperativa/associazione ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011 (se non già prodotta in precedenza).

La riscontrata inadempienza in sede di verifica presso le banche dati INPS (autodichiarazione allegata alla domanda di sostegno) e BDNA (prima dell'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, ai sensi della nota prot. n. 418, del 05/03/2014, del Ministero dell'Interno) comporta l'inammissibilità alla concessione del beneficio.

Completata l'istruttoria volta alla concessione del finanziamento è disposta, con provvedimento del dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, l'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari che consta dei seguenti elenchi:

- l'elenco definitivo dei beneficiari (domande ammesse a finanziamento, fino a concorrenza dello stanziamento) indicando per ciascun beneficiario la spesa ammessa e il contributo concedibile;

- l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili o irricevibili ai fini della concessione con le motivazioni di esclusione.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura; la pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes. Una volta approvata la graduatoria definitiva, sul sistema viene registrata la chiusura della fase istruttoria.

Si procede quindi all'adozione dei provvedimenti di concessione.

Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:

- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di aiuto dal sistema SIAN;
- CUP;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA (C.U.A.A.);
- quadro riepilogativo degli investimenti ammessi, percentuale contributiva e importo del contributo concesso;
- la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

All'atto sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.

L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L'atto verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento di concessione.

17 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITA', RIDUZIONI, RECUPERI

Fermo restando quanto previsto in precedenza e fatta salva l'individuazione di ulteriori fattispecie, costituiscono sempre:

a) Motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo:

- Accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
- Accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno.

b) Motivo di decadenza dai benefici:

- Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
- Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di anticipazione o della domanda di pagamento del 1° (primo) acconto prevista in alternativa;
- Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;

- Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
- Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- Mancata realizzazione dell'intervento;
- Rinuncia da parte del beneficiario;
- Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso il beneficiario, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2014.

Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

c) Motivo di revoca dei benefici:

- Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
- In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- Mutamento della situazione di fatto.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze-cause di forza maggiore, che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari e tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono ai beneficiari di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Le cause di forza maggiore sono:

- 1) il decesso del beneficiario;
- 2) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- 3) una calamità naturale grave che colpisce seriamente il bene/opera oggetto dell'intervento;
- 4) la distruzione fortuita dei fabbricati adibiti all'investimento;
- 5) l'esproprio della totalità o di una parte consistente del bene/opera oggetto dell'intervento, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del premio;
- 2) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata:

- 1) decesso del beneficiario;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
- 2) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:
 - certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
 - atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
- 3) calamità naturale grave che colpisce seriamente il bene/opera oggetto dell'intervento:
 - dichiarazione sostitutiva inerente l'esistenza di un provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. L'autodichiarazione riporta tutti i dati necessari ad individuare il provvedimento dell'autorità competente. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie complessiva riportata sul Fascicolo Aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
- 4) distruzione fortuita dei fabbricati interessati dall'investimento:
 - dichiarazione sostitutiva inerente l'esistenza di un provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati interessati dall'investimento; l'autodichiarazione riporta tutti i dati necessari ad individuare il provvedimento dell'autorità competente.
- 5) esproprio della totalità o di una parte consistente del bene/opera oggetto dell'intervento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda:
 - dichiarazione sostitutiva inerente l'esistenza di un Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001. L'autodichiarazione riporta tutti i dati necessari ad individuare il provvedimento dell'autorità competente.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
- Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- Comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite ed l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

c) Motivo di applicazione di riduzione dei benefici:

- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura;
- Mancato rispetto di impegni specifici di misura previsti nel presente bando.